



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
LAURA TRICOMI	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.15/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15097/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato PRATICO' ALESSANDRO (PRTLSN68P23H224Y) per procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL' INTERNO, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende

-resistente-



avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 23524/2020 depositato il 16/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente [REDACTED] cittadino turco, proponeva ricorso davanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento emesso in data 18-11-2020 dall'Unità Dublino del Ministero degli Interni, che disponeva il suo trasferimento in Austria, in quanto Stato competente, ai sensi del Regolamento UE 604/2013, e la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta da detto Stato. Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, sui rilievi, per quanto ora di interesse, che: a) il ricorrente aveva ricevuto l'opuscolo informativo previsto dall'art.4 del suddetto regolamento poiché aveva sottoscritto il mod. C3, dichiarando di ricevere copia del modello suddetto unitamente agli allegati e all'opuscolo informativo, e la sottoscrizione era stata contestuale al colloquio personale del richiedente, avvenuta presso la questura di Novara il 31-1-2020, sicché non si era verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa dell'interessato e l'amministrazione aveva adempiuto agli obblighi di informativa; b) l'Unità Dublino non aveva avocato la competenza dello Stato italiano esercitando la facoltà prevista dall'art.17 dello stesso regolamento e l'Austria era un Paese sicuro, in cui non erano riscontrabili carenze sistemiche.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento Kaya Ismail, affidandosi a quattro motivi, nei confronti dell'Unità Dublino del Ministero dell'Interno, che si è costituita tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Con ordinanza di questa Corte n.20576/2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, essendo stata la questione dell'interpretazione e dell'applicazione concreta del Regolamento c.d. Dublino III portata all'attenzione della Corte di Giustizia UE con



ordinanze di rinvio pregiudiziale adottate dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 8668 del 29/03/2021) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma, Firenze e Trieste, con conseguente necessità di dover attendere la decisione la pronuncia della Corte di Giustizia investita della questione, quale giudice deputato all'interpretazione della normativa comunitaria.

3. Intervenuta la sentenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), è stata fissata udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, 5, 17, Reg. n. 604/13, per aver il Tribunale escluso che la violazione degli obblighi informativi determinerebbe l'invalidità del provvedimento impugnato, con l'onere per l'amministrazione di riesaminare la domanda, con la piena partecipazione dell'interessato al fine del corretto esercizio della clausola discrezionale di cui al citato art. 17. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. n. 604/13, nonché il vizio di motivazione apparente sulla questione dell'opuscolo consegnato al ricorrente, che non era quello contemplato dalle norme richiamate. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 17, c.2, 3, par.2, reg. UE n. 604/13, nonché l'omesso esame dei fatti decisivi, per non aver il Tribunale esercitato i poteri di collaborazione istruttoria in ordine alle carenze sistemiche nelle procedure di protezione internazionale in Austria. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame dei fatti decisivi circa l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente, rilevante per determinare la competenza dello Stato italiano a norma dell'art. 17 reg. n. 604.



2. I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

La Corte di giustizia UE, con la recente sentenza del 30/11/2023 (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte di Cassazione e da vari giudici di merito nazionali, nell'ambito di controversie vertenti sulla legittimità delle decisioni di trasferimento emesse, in forza dell'art. 18, paragrafo 1, lett. b), Regolamento Dublino III (ipotesi che concerne la ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è in corso d'esame) o lett. d) (ipotesi relativa alla ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è stata respinta), al fine della ripresa in carico degli interessati da parte dello Stato membro richiesto.

In tale sentenza, la Corte di giustizia UE, in relazione alle questioni pregiudiziali concernenti gli obblighi informativi (che interessano il presente giudizio), ha affermato i seguenti principi: a) «80... *l'articolo 4 del regolamento Dublino III richiede la consegna dell'opuscolo comune non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda*», dovendo tale consegna intervenire «*al più tardi*», in base all'art. 29 del Regolamento Eurodac, al momento della trasmissione delle impronte digitali acquisite al sistema centrale «*indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro*» (par. 84); b) l'opuscolo comune contenuto nell'allegato X al regolamento Eurodac è volto a informare tutti i richiedenti protezione internazionale in merito alle disposizioni del



Regolamento Dublino III e del Regolamento Eurodac ed è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B (par. 87), entrambe da consegnare (par. 90); c) la consegna dell'opuscolo comune è prescritta anche nella procedura di ripresa in carico, in quanto «*la questione della determinazione dello Stato membro competente non è necessariamente definitivamente chiusa*» in detta fase (par. 94) e l'interessato potrebbe (par. 97) offrire elementi di prova utili (relativi, ad es., ad una cessazione delle competenze dello Stato membro richiesto o al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di ripresa in carico o al mancato rispetto da parte dello Stato richiedente del termine di trasferimento o all'esistenza di carenze sistemiche nello stato membri richiesto o all'esistenza, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato, di un rischio reale e acclarato di trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento nello Stato membro richiesto) così da modificare la determinazione dello Stato membro competente avvenuta in precedenza in un altro Stato membro o influire su una siffatta determinazione (par. 100); d) «*l'articolo 4 del regolamento Dublino III e l'articolo 29 del regolamento Eurodac devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III*» (punto 102); e) quanto al colloquio personale, prescritto dall'art.5 del Regolamento Dublino III, esso, a differenza dell'opuscolo comune che è volto a informare



l'interessato in merito all'applicazione di tale **Regolamento**,
«costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona» (par. 105);
f) l'obbligo di svolgere il colloquio personale contemplato nel menzionato art.5 *«si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III»* (par. 106).
Dopo aver chiarito contenuto e finalità degli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, la Corte di giustizia UE, nella menzionata pronuncia, esaminando la questione delle conseguenze da trarre dalla violazione dei suddetti obblighi, ha evidenziato che la persona destinataria di un provvedimento di trasferimento ha diritto ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III, che *«deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C-194/19, EU:C:2021:270, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]»*. Ciò significa che il ricorso avverso una decisione di trasferimento,



previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, del menzionato **Regolamento**, deve, in linea di principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale (paragrafi da 107 a 110 della sentenza menzionata).

Poiché il Regolamento Eurodac non fornisce risposta in ordine alle conseguenze che possono discendere dalla violazione degli obblighi informativi, la Corte di giustizia ha affermato che, in mancanza di una normativa eurounitaria, *«spetta, in virtù del principio di autonomia processuale, all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C-194/19, EU:C:2021:270, punto 42 e giurisprudenza ivi citata; ... sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punti 56 e 57, nonché giurisprudenza ivi citata]»*.

La stessa Corte di giustizia, tuttavia, in considerazione del rilievo, da parte dei giudici italiani, circa la difficoltà di ricavare dal diritto nazionale *«conseguenze giuridiche in modo certo»*, in relazione al rispetto del principio di effettività, dopo aver richiamato i principi già affermati nella sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17 - sentenza pronunciata in relazione a una situazione in cui un cittadino di paese terzo, già beneficiario dello *status* di rifugiato in uno Stato membro, contestava all'autorità competente di un altro Stato membro, in cui aveva presentato un'altra domanda di



protezione internazionale, di non averlo ascoltato prima del rigetto della sua domanda di asilo, in forza dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «*procedure*» - ha chiarito che:

a) quanto alla mancanza del colloquio personale, fatta eccezione delle ipotesi descritte al par. 2 dell'art. 5 del Regolamento Dublino III (nelle quali l'obbligo di effettuare il colloquio è escluso), la decisione di trasferimento deve essere annullata *«a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione»* (par. 124-128);

b) qualora invece il colloquio personale sia stato svolto ma non sia stato consegnato *«prima dello svolgimento di detto colloquio»* l'opuscolo comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Dublino III o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento Eurodac, *«il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso»* (par. 125-128).

In tale ottica, si è posta anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva alla pronuncia della Corte di giustizia sopra ricordata.

È stata, in particolare, evidenziata la diversità strutturale tra l'opuscolo informativo, da consegnare al richiedente la protezione



internazionale secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25 del 2008 e l'opuscolo informativo cd. comune, che va consegnato all'interessato ai sensi del menzionato art. 4 del Regolamento Dublino III.

Pur nell'ambito di un procedimento unitario, infatti, gli obblighi informativi a carico dell'Amministrazione competente sono diversi, dovendosi, infatti, rilevare la presenza di: 1) quelli delineati, in generale, dall'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE (cd. Direttiva Procedure), per i richiedenti protezione internazionale; 2) quelli, di contenuto più esteso, prescritti dagli artt. 4 («*Diritto d'informazione*», implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento Eurodac) e 5 («*Colloquio personale*») del Regolamento Dublino III, nel dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale.

Sulla scorta di tale rilievo, si è quindi ritenuto che, in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, secondo l'interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza sopra menzionata (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, 30 novembre 2023, C-228/21 e altre cause riunite), pur nell'unitarietà del procedimento, non possano ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva



di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento Eurodac) e 5 («*Colloquio personale*»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere senz'altro annullata (v., tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12170 del 06/05/2024).

Nelle stesse pronunce, viene evidenziato che il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento stesso, sicché, come evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza sopra richiamata, la decisione di trasferimento deve essere annullata ove, oltre a non essere consegnato l'opuscolo informativo, non risulti dimostrato il compimento del colloquio personale.

3. In sintesi, a fronte della compiuta e precisa allegazione del cittadino straniero, che deduca il mancato espletamento del colloquio personale e la mancata consegna dell'opuscolo informativo, l'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi ricade sull'Amministrazione e, ove non abbia assolto a tale onere probatorio, il provvedimento di trasferimento deve essere annullato.

Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva censurato – tra l'altro – la violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'amministrazione dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Dublino III, ha affermato che gli obblighi



informativi fossero stati assolti poiché il ricorrente aveva sottoscritto il mod. C3, dichiarando di ricevere copia del modello suddetto unitamente agli allegati e all'opuscolo informativo. Invece, come si è detto, sussiste una netta diversità strutturale tra l'opuscolo informativo da consegnare al richiedente la protezione internazionale secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25 del 2008 (rilasciato con il mod. C3) e l'opuscolo informativo cd. comune, che va consegnato all'interessato ai sensi del menzionato art. 4 del Regolamento Dublino III.

Dunque, il Tribunale ha rigettato la doglianza, erroneamente reputando all'uopo sufficiente la sola produzione del citato mod. C3 sottoscritto dal migrante, e quindi benché l'Unità Dublino non avesse dimostrato di aver adempiuto agli obblighi informativi, da assolvere secondo i principi suesposti.

4. L'accoglimento dei motivi primo e secondo di ricorso, nei termini sopra evidenziati, rende superfluo l'esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti, e il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito e il provvedimento di trasferimento dell'Unità Dublino deve essere annullato.

5. In considerazione dei recenti interventi chiarificatori della Corte di Giustizia e di questo giudice di legittimità, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Il compenso e le spese spettanti al difensore, nei rapporti interni con l'assistito, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno, comunque, liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e con specifico riferimento al giudizio in cassazione, si deve tenere presente che l'art. 83, comma 2, d.P.R. cit. precisa che l'istanza deve essere presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di



cassazione, oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass.35684/2023).

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di trasferimento in Austria del ricorrente [redacted] [redacted] emesso in data 18-11-2020 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino;

compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2024

La Presidente

Maria Acierno

